

N. [redacted]

ORD. 2



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Tania Vettore

Presidente

dott. Fabio Doro

Giudice

dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4014/2018 promossa da:

[redacted] nata nel
[redacted] (Borno State - Nigeria) il [redacted] 1994, elettivamente
domiciliata in Venezia, San Polo 2988, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ippolito
D'Avino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA,
in persona del presidente, dott.ssa Pirrone;

- *resistente* -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

- *interveniente* -

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il 18.4.2018, [redacted] ha impugnato il
provvedimento emesso il 27.2.2018 e notificato il 20.3.2018 con il quale la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Verona, gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme
complementari di protezione.

Parte resistente si è costituita, depositando la documentazione relativa alla fase
amministrativa svoltasi dinnanzi alla Commissione.

Il ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario delegato all'udienza del
12.10.2018; la causa è stata quindi rimessa al presente giudicante e riservata in



decisione al Collegio all'udienza del 22.1.2019.

oooo

Il ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di vedere accogliere la propria domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria e/o di un permesso per motivi umanitari.

Ebbene, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

1) Con riferimento alla domanda promossa in via principale e finalizzata all'ottenimento dello *status* di rifugiato, occorre preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, si definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, la ricorrente, nata nel Borno State e vissuta dalla morte del padre nell'Edo State, sia in sede di audizione dinnanzi alla Commissione territoriale che nel corso del presente procedimento, ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria il 21.6.2016 e di essere arrivata in Italia il passando la Libia. Con riferimento al suo allontanamento dal paese di origine, la ricorrente ha riferito di essere stata stuprata e rimasta incinta a seguito dello stupro. Obbligata a lasciare la sua casa dalla madre risposatasi con un uomo musulmano dopo la morte del padre della ricorrente, quest'ultima era andata a vivere con una zia e aveva poi partorito in ospedale, facendo un parto cesareo. Lì aveva conosciuto un uomo che l'avrebbe voluta come sua sesta moglie. Rifiutata di sposarlo, era stata costretta a lasciare il suo villaggio, perché l'uomo aveva minacciato di rapire sua figlia. Dopo aver lavorato un periodo come badante, la ricorrente ha riferito di essere stata convinta da un'amica ad andare in Libia per trovare un lavoro e di essersi ritrovata in un edificio pieno di donne che



lavoravano come prostitute. La ricorrente era riuscita a non prostituirsi mostrando alla donna posta a capo del gruppo la cicatrice del cesareo. A seguito di un altro periodo di lavoro come badante, era stata dunque condotta in Italia. Giunta sul territorio italiano aveva conosciuto la zia di un'amica che le aveva proposto un lavoro come prostituta, ma aveva rifiutato mostrando ancora una volta la cicatrice del cesareo.

Ebbene, dal racconto proposto dalla ricorrente, seppur non si evince espressamente che la ragazza si sia dovuta prostituire contro la sua volontà, emergono ad ogni modo tutti gli elementi sintomatici tipici della tratta come la particolare vulnerabilità della donna (orfana di madre e padre), la giovane età (22 anni), una donna quale riferimento delle ragazze obbligate a prostituirsi, ecc.

Emerge, infatti, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente il coinvolgimento della stessa nella tratta della prostituzione.

Dunque, la sua storia e la sua condizione di fragilità rendono più che verosimile il pericolo, in caso di suo rientro in patria, di cadere ancora vittima di tratta, di abusi o maltrattamenti, atteso il particolare sviluppo della prostituzione in Nigeria e tenuto conto, comunque, della condizione femminile nel paese di provenienza, notoriamente priva della necessaria tutela per le specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.

Il racconto della ricorrente trova pieno riscontro nelle fonti internazionali più accreditate.

Le donne e le ragazze nigeriane, infatti, sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo.

Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale. *“Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...]. I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...]. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo”* (v. report di Ottobre 2015 di EASO dal titolo “Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali” al punto 1.4 profili delle donne trafficate). La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: *“Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili*



alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti [...]". "In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]". (v. rapporto EASO cit.) "La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Secondo quanto riportato da Plambech, «si stima che fino all'85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)" (v. rapporto EASO). "Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ..." (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015, disponibile su [ecoi.net](http://www.ecoi.net); http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf). La richiedente, pertanto, è sottoposta al rischio specifico, legato all'appartenenza di genere, derivante dall'esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell'area di provenienza, quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Ne consegue allora che sussistono i presupposti per riconoscere alla medesima lo status di rifugiato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, così provvede:

- accoglie la domanda promossa da [REDACTED] (Borno State – Nigeria) il [REDACTED] 1994, e per l'effetto le riconosce lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e segg. d.lgs. n. 251/2007;
- nulla sulle spese;
- il compenso del difensore è liquidato con separato decreto, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;



Accoglimento n. cronol. [redacted] del 08/02/2019
RG n. [redacted]

- Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, nonché al Pubblico Ministero.
Così deciso, in Venezia, il 24 gennaio 2019.

Il giudice relatore
dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Il Presidente
dott.ssa Tania Vettore

